

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-66 del 08/01/2020
Oggetto	Variante in ampliamento della concessione per l'occupazione delle aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria (RN). Procedimento RN16T0019/19VR01 - Richiedente: Sig. Pratiffi Mirco.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-53 del 08/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Variante in ampliamento della concessione per l'occupazione delle aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria (RN). **Procedimento RN16T0019/19VR01** - Richiedente: Sig. Pratiffi Mirco.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae n. 881 del 20/02/2018 con la quale è stata rilasciata al Sig. Pratiffi Mirco (C.F.: PRT MRC 93T27 F137I) la concessione, con scadenza al 31/12/2022, relativa all'occupazione delle aree del demanio idrico ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Ca' Bartaccio;
- Fosso di Pian di Nevio;
- Fosso di Villa di Pereto;
- Fosso di Ca' di Vico;
- Fosso delle Cannette;
- Fosso di Valbona;

b) parte dello sviluppo dell'alveo del Fosso della Rocca compreso tra il tratto antistante la particella 51 del foglio 65 e le particelle 68-78-46 del foglio 55 ed il tratto antistante le particelle 1-39 del foglio 72 e la particella 62 del foglio 74;

di cui al **Procedimento RN16T0019**;

**VISTA** la dichiarazione, contenuta nell'istanza cui ha fatto seguito il rilascio della concessione n. 881 del 20/02/2018, con cui il Sig. Mirco Pratiffi asserisce che *"la concessione richiesta non è per attività a scopo di lucro"*;

**DATO ATTO** che con la predetta concessione il canone di concessione è stato determinato in €. 125,00 (euro centoventicinque/00);

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 13/05/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/75315, e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 27/06/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/101442, e in data 02/07/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/103798, con cui il Sig. Pratiffi Mirco (C.F.: PRT MRC 93T27 F137I) ha chiesto, in aggiunta alle predette aree, la concessione per l'occupazione delle ulteriori aree da ricomprendere nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Fonte Scarino;
- Fosso di Cà Baronci;
- Fosso Rio Rosso;
- Fosso senza nome catastalmente individuato al foglio 55 antistante le particelle 25 e 104;

b) parte dello sviluppo dell'alveo del Fosso della Rocca compreso tra la sorgente ed il tratto antistante la particella 15 del foglio 65;

di cui al **Procedimento RN16T0019/19VR01**;

**VERIFICATO** che il richiedente ha regolarmente versato i canoni fino all'annualità 2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 241 del 24/07/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che le nuove aree in ampliamento non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2019/119561 del 30/07/2019 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2710 del 24/09/2019, trasmessa in data 25/10/2019 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/10668, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 127,89 (euro centoventisette/89) per anno solare;
- che il deposito cauzionale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), versato dal richiedente alla Regione in data 05/02/2018 a garanzia degli obblighi della concessione n. 881 del 20/02/2018, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2019/181002 del 25/11/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/197495 del 24/12/2019;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/04/2019, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

**DATO ATTO**, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile

dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di variante in ampliamento della concessione demaniale, mantenendo invariata la durata della concessione n. 881 del 20/02/2018, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Sig. Pratiffi Mirco (C.F.: PRT MRC 93T27 F137I) la variante in ampliamento alla concessione n. 881 del 20/02/2018 per l'occupazione, complessivamente, delle aree del demanio idrico ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Ca' Bartaccio;
- Fosso di Pian di Nevio;
- Fosso di Villa di Pereto;
- Fosso di Ca' di Vico;
- Fosso delle Cannette;
- Fosso di Valbona;
- Fosso di Fonte Scarino;
- Fosso di Cà Baronci;
- Fosso Rio Rosso;
- Fosso senza nome catastalmente individuato al foglio 55 antistante le particelle 25 e 104;

b) parte dello sviluppo dell'alveo del Fosso della Rocca compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-39 del foglio 72 e la particella 62 del foglio 74;

Tali aree sono individuata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante della concessione n. 881 del 20/02/2018 e nell'elaborato grafico (Tav. 3) allegato e parte integrante del presente atto;

2. di sostituire integralmente con il presente atto e l'allegato disciplinare la precedente concessione n. 881 del 20/02/2018 e il relativo disciplinare ad essa allegato;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che la variante di concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2022 (data di scadenza della concessione n. 881 del 20/02/2018);

6. di stabilire il canone annuo in €. 127,89 (euro centoventisette/89). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal richiedente alla Regione in data 05/02/2018;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione in variante rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Pratiffi Mirco (C.F.: PRT MRC 93T27 F137I), in seguito indicata come "Concessionario". **Procedimento RN16T0019/19VR01.**

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione delle aree del demanio idrico ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria Rocca Pratiffi in Comune di Sant'Agata Feltria identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Ca' Bartaccio;
- Fosso di Pian di Nevio;
- Fosso di Villa di Pereto;
- Fosso di Ca' di Vico;
- Fosso delle Cannette;
- Fosso di Valbona;
- Fosso di Fonte Scarino;
- Fosso di Cà Baronci;
- Fosso Rio Rosso;
- Fosso senza nome catastalmente individuato al foglio 55 antistante le particelle 25 e 104;

b) parte dello sviluppo dell'alveo del Fosso della Rocca compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-39 del foglio 72 e la particella 62 del foglio 74;

Tali aree sono individuata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante della concessione n. 881 del 20/02/2018 e nell'elaborato grafico (Tav. 3) allegato e parte integrante del presente atto;

**Articolo 2**

**DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2022. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 127,89 (euro centoventisette/89) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla

titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;

11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8**

#### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** Considerato che parte delle aree oggetto di concessione ricadono all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC-ZPS cod. IT4090005 Marecchia a Ponte Messa), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

- *Il Concessionario dovrà effettuare il monitoraggio e la sorveglianza dello scorrimento dei flussi idrici nel reticolo idrografico in concessione e, in caso di occlusione o rallentamento, dovrà intervenire per ristabilirne l'officiosità;*
- *Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle Misure Generali di Conservazione dei Siti di Rete Natura 2000, valide su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna e approvate con D.G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di*

*Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) B.U.R.E.R. n. 303 del 17.10.2013 e visionabili alla pagina Web:*

*[http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione-piani-gestione;](http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione-piani-gestione)*

*e alle Misure Specifiche di Conservazione valide per ciascun Sito Natura 2000 e approvate con Deliberazione di G.R. n.742 del 23 maggio 2016 e successive e visionabili alla pagina Web:*

*<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-specifiche-di-conservazione-piani-di-gestione/elenco-documenti-approvati-per-sito-misure-specifiche-di-conservazione;>*

*Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011."*

**C)** La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2243 del 24/7/2017 e n. 2710 del 24/09/2019, di seguito riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 3. È fatto divieto di effettuare scavi, tombinamenti e tombamenti, porre in essere recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza specifica autorizzazione;*
- 4. Il Concessionario si deve fare carico della salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione, la conservazione dei beni concessi e le conseguenti manutenzioni nel rispetto di quanto stabilito al capo VII – Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, nonché di tutte le azioni per la salvaguardia dei frequentatori delle aree demaniali in concessione, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle aree concesse;*
- 5. In considerazione del fatto che le aree demaniali in questione costituiscono, nella quasi totalità dei casi, l'alveo dei corsi d'acqua e le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, il concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
- 6. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

## **INOLTRE**

7. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
8. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
9. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
10. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
11. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
12. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
13. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
14. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**